

Notaio NICOLA SALOMONE
V.le Pola, 34 - Tel. 336456
OSTUNI (BR)

COPIA AUTENTICA -----

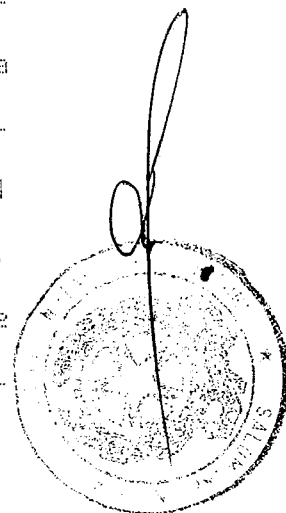
Repertorio n. 26042-----

Raccolta n. 5749-----

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDEN-
ZIALE PUBBLICA ex legge 24 dicembre 1993 n. 560 a favore del-
l'originario assegnatario oppure a favore di familiari convi-
venti e senza alcuna riserva a favore dell'originario asse-
gnatario-----

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli
effetti di legge tra l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.
A.C.P.) della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi al-
la via Casimiro n.27, (Cod. Fisc. 00061820742), rappresenta-
to dall'Ing.DELLI SANTI AUGUSTO, nato a Brindisi il giorno 8
novembre 1948, nella qualità Presidente dell'Istituto presso
il quale domicilia per la carica, tale nominato con Decreto
della Regione Puglia del 30 ottobre 1995 n.4712 del Registro
delle Deliberazioni e autorizzato con delibera del 29 novem-
bre 1995 n. 8437 dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari
di Brindisi, che in copie conformi all'originali trovasi al-
legate ad altro atto ricevuto da me Notaio in data odierna
nei termini per la registrazione e la trascrizione.-----

- LONGO ANTONIO, ingegnere, nato a Francavilla Fontana il
giorno 8 giugno 1937, domiciliato per la carica presso l'I.
A.C.P. di Brindisi, nella qualità di Coordinatore Generale
dell'Istituto;-----



In caso di modifica della destinazione d'uso nel corso dei primi dieci anni dalla data del presente contratto, con o senza la presscritta autorizzazione comunale (art.26 della legge 47/85), l'Istituto potrà richiedere o il ripristino dell'originaria destinazione abitativa dell'alloggio oppure la risoluzione del contratto-----

ART. 5 La parte acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da altro Ente pubblico.-----

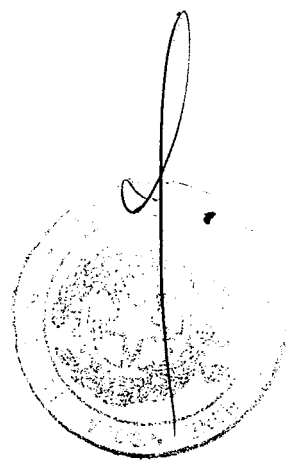
Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla-----

ART. 6 Premesso che la gestione dei servizi comuni è già stata demandata a tutti gli assegnatari, con la vendita della prima unità dell'edificio è venuto a costituirsi; il condominio, che amministrerà l'intero edificio.-----

Fino a quando non saranno state redatte le tabelle millesimali, tutte le spese condominiali saranno ripartite tra i condomini pariteticamente in relazione a ciascuna unità immobiliare posseduta.-----

Le tabelle millesimali, se non sono state ancora approntate, saranno redatte a cura e spese degli assegnatari-----

L'amministrazione del condominio in nessun caso può essere affidata all'Istituto e pertanto gli acquirenti sono obbliga-

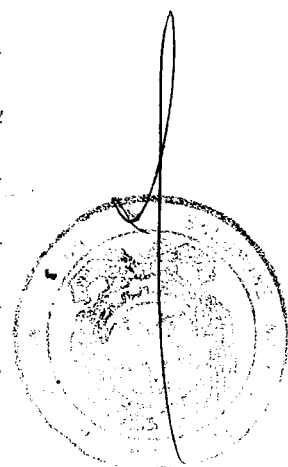


ti a nominare senza indugio, l'amministratore del condominio. Gli assegnatari degli alloggi, che non abbiano ancora richiesto il trasferimento in proprietà o che non abbiano ancora formalizzato l'atto di acquisto e che non intendano acquistare, rispondono delle loro obbligazioni per i servizi comuni direttamente verso il condominio e per esso verso l'amministratore, questi è autorizzato sin d'ora ad agire per il recupero dei crediti del condominio e sino all'esaurimento del giudizio di esecuzione; solo in caso di infruttuoso esito dell'esecuzione l'amministratore potrà richiedere, all'I. A.C.P. quanto dovuto dagli assegnatari morosi.-----

ART. 7- Il rappresentante dell'Istituto, preso atto delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:-----

1) con riferimento all'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, che le opere di costruzione del fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto sono iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 e, successivamente, per quanto sua conoscenza, non sono state autorizzate modificazioni rilevanti ai fini della disciplina urbanistica; dichiara infine che il suolo sul quale il fabbricato insiste pervenne all'Istituto in epoca antecedente al 1° gennaio 1963;-----

2)- che il reddito fondiario del fabbricato è stato regolarmente esposto nella denuncia dei redditi del periodo imposi-



tivo precedente a quest'atto il cui termine di presentazione della dichiarazione è già scaduto.-----

Ai sensi della stessa legge la parte acquirente dichiara:-----
di non aver apportato modifiche nè all'appartamento nè alle pertinenze rilevanti ai fini della disciplina urbanistica. Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed indiscindibile contesto sicchè la violazione di una soltanto di esse comporta la immediata risoluzione del contratto-----

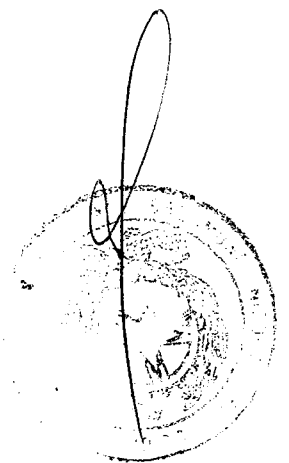
Analoghe dichiarazioni depositate presso l'I.A.C.P. sono state rese dall'assegnataria originario.-----

Comes Isabella conferma la sua qualità di familiare convivente della signora MIA ROSINA originaria assegnataria dell'alloggio.-----

ART 8- Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 560/93 ed alle altre norme in materia di edilizia residenziale pubblica e alle norme del codice civile, tutte in quanto applicabili.-----

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto la parte acquirente elegge domicilio nell'alloggio acquistato ove l'Istituto potrà notificare o comunicare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale-----

Per tutte le controversie dipendenti o inerenti al presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Brindisi.-----



ART.9 - Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'acquirente, la quale, ai fini dell'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalla legge, dichiara sotto la sua personale responsabilità e preso atto delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione.-----

Il presente atto è esente da INVIM ai sensi dell'art.1, comma 22 della legge 560/93.-----

ART 10 DEPOSITO-----

Il presente atto rimane depositato ai rogiti del Notaio Nicola Salomone di Ostuni che ne autentica le firme.-----

Il medesimo è autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.-----

Brindisi Lì undici ottobre millenovecentonovantasei-----

F/ti: AUGUSTO DELLI SANTI - ANTONIO LONGO - COMES ISABELLA-----

Numero del Repertorio 26042-----

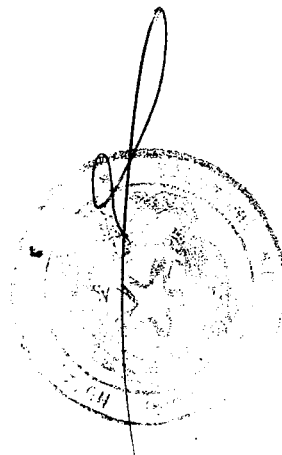
Numero del Fascicolo 5749-----

-----AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA-----

Io sottoscritto NICOLA SALOMONE, Notaio in Ostuni con studio al Viale Pola n.34, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Brindisi,-----

-----certifico-----

che, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni delle par-----



ti, d'accordo tra loro e col mio consenso, hanno firmato in mia presenza, in calce all'atto che precede ed a margine del foglio intermedio:-----

- DELLI SANTI Ing.AUGUSTO, nato a Brindisi l'8 novembre 1948, nella qualità di presidente e come tale di Legale Rappresentante dell'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) della provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casimiro n.27, C.F.00061820742, ove domicilia per carica; assistito da:-----

- LONGO ANTONIO, ingegnere, nato a Francavilla Fontana il giorno 8 giugno 1937, domiciliato per la carica presso l'I. A.C.P. di Brindisi, nella qualità di Coordinatore Generale dell'Istituto;-----

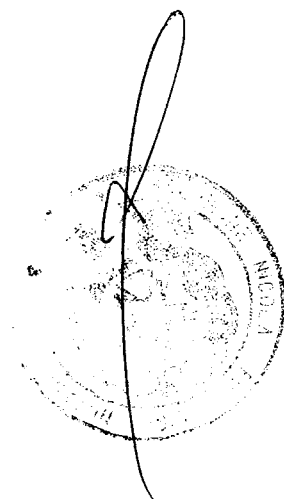
- COMES ISABELLA, nata a Ostuni il 2 novembre 1938, residente a Ostuni in Largo Risorgimento n. 47/2, pensionata, codice fiscale CMS SLL 38542 G187Z, nubile-----

Delle cui identità personali io Notaio sono certo.-----

Le parti hanno chiesto il definitivo deposito, senza possibilità di ritiro, dell'atto tra i miei rogiti e sono state da me ammonite ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, sulle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.-----

Brindisi undici ottobre millenovecentonovantasei nella sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari alla Via Casimiro n.27-----

F/to: Notaio NICOLA SALOMONE - Vi è il sigillo-----



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Allegato n. A
atto n. 26042 di Rep.
n. 5749 di Fasc.

PROT. 2534

DEL 10 APR. 1995

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO
SEDE

In riferimento alla nota prot. n° 5194 del 6.7.94, si rimettono i dati catastali relativi agli alloggi di e.r.p. da alienare ai sensi della Legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto, della unità immobiliare.

ASSEGNATARIO MIA ROSINA Comune OSTUNI

Lotto o Cantiere 21 via RISORGIMENTO civico, n° 47
piano R int. 2/B.

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 6346
fg. 147 p.lla 1089 / 10 cat. 4/3
cl. 2 vani catastali 6,50 rendita 585000

Lo scantinato è/era incluso nella consistenza della u.i.

Note:

IN CATASTO COMES AGOSTINO - MANUTENZ. STRAD. 457 V°B
ULTIMAZIONE LAVORI 16.7.93

Visto:

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
RISANAMENTO E PATRIMONIO



LOTTO 21° - Scale B - Ficus Kichyko - vol. 2

Stene ditto Loto 22°

Stene ditto Loto 22°

4-3-10

①

②

vol. 2

Stene ditto Loto 22°

Impero Loto 22°

Scale B

Vol. 2

Cuk Lu

Ad homes Trabella

C. d. m.



dall'altra parte:-----

- COMES ISABELLA, nata a Ostuni il 2 novembre 1938, residente a Ostuni in Largo Risorgimento n. 47/2, pensionata, codice fiscale CMS SLL 38542 G187Z, la quale dichiara di essere nubile-----

-----P R E M E S S O:-----

- che la signora MIA ROSINA è assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Ostuni a-
ttenabile ai sensi della legge 560/93-----

- che la signora COMES ISABELLA, quale familiare convivente con l'assegnataria, con l'accordo ed il consenso di quest'ulti-
tima, ha presentato domanda per l'acquisto in nome proprio della proprietà del detto immobile, sussistendo le condizioni previste dalla citata legge;-----

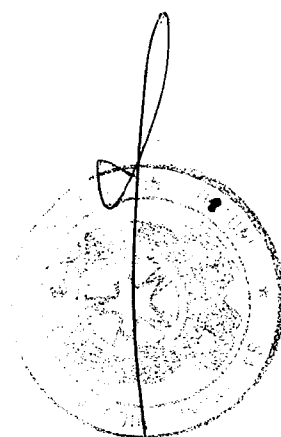
- che l'assegnataria originaria signora MIA ROSINA ha rinun-
ziato all'assegnazione in proprietà ai sensi del sesto comma dell'art.1 della Legge 24 dicembre 1993 n.560 a favore della familiare convivente signora COMES ISABELLA ed ha rinunciato a qualsivoglia altro diritto comunque spettantegli con pieno esonero da ogni responsabilità per l'istituto alienante, giu-
sta dichiarazione presentata presso l'I.A.C.P.;-----

- che la domanda è stata accolta.-----

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:-----

ART.1- CONSENSO ED IMMOBILE-----

L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brin-



disi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente
chiamato "Istituto", vende alla signora COMES ISABELLA in ap-
presso più brevemente indicata "acquirente", che acquista, la
piena proprietà del seguente bene immobile:-----

- alloggio popolare sito in Ostuni al Largo Risorgimento ci-
vico 47, Lotto 21, Scala B, piano rialzato, interno 2, compo-
sto di quattro vani, servizi e locale cantinato, confinante
con detto largo, con vano scala, con alloggio interno 1 della
scala B e con alloggio interno 1 della scala A-----

Nel N.C.E.U. del comune di OSTUNI, alla partita 6346, foglio
147, mappale 1089 sub. 10, Largo Risorgimento n. 47, piano T,
categoria A/3, classe 2[^], vani 6,50, R.C.L. 585.000.-----

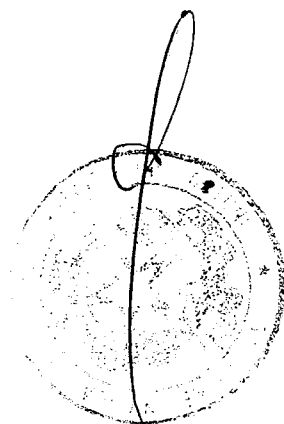
L'alloggio trasferito è meglio individuato nella planime-
tria che, previa visione, approvazione e sottoscrizione delle
parti, al presente atto si allega sotto la lettera "A"-----

ART. 2 - PRECISAZIONI.-----

L'alloggio viene venduto nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova, senza l'obbligo da parte dell'Istituto ven-
ditore di ulteriori opere di ultimazione, miglioria e manu-
tenzione e con l'espressa esclusione della garanzia per vizi
occulti-----

L'IACP non è tenuto ad effettuare opere di adeguamento degli
impianti elettrici qualora non fossero o non risultassero
conformi alle prescrizioni legali.-----

La destinazione d'uso dell'alloggio non potrà essere modifi-



cata per un periodo di almeno dieci anni dalla data di registrazione del presente atto-----

Accede all'appartamento la quota proporzionale delle parti comuni dell'edificio ai sensi di legge.-----

La parte acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1227 del codice civile.-----

ART.3 P R E Z Z O .-----

Il prezzo, determinato ai sensi della legge 560/93, come le parti confermano senza alcuna riserva, in Lire 42.120.000 (quarantaduemilionicentoventimila) oltre l'IVA nell'aliquota vigente è stato interamente pagato presso lo stesso Istituto. L'Istituto ne accusa ricevuta, rilascia quietanza e rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca di ufficio.-----

Art.4 INALIENABILITA'-----

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 560/93 per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di registrazione del presente contratto l'alloggio non potrà essere alienato neppure parzialmente nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito nè potrà esserne modificata la destinazione d'uso.-----

Decorso il termine suddetto, qualora il proprietario intenda vendere l'alloggio deve darne comunicazione all'Istituto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'Istituto potrà, esercitare il diritto di prelazione entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.-----

